



NORMATIVA

PROVVEDIMENTO della SETTIMANA

Decreto Flussi 2023-2025, definiti criteri e quote d'ingresso per il triennio

Il DPCM del 27 settembre 2023, cosiddetto "**Decreto Flussi 2023-2025**", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre scorso.

Il provvedimento in materia di programmazione dei flussi d'ingresso legale nel nostro Paese dei **lavoratori stranieri** per il triennio citato definisce i criteri di regolazione e le quote per ciascun anno che vengono poi anche suddivise per i diversi settore produttivi.

I criteri comuni

La determinazione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere nel territorio dello Stato nel triennio 2023-2025 per **lavoro subordinato**, anche per esigenze di **carattere stagionale** e per **lavoro autonomo**, sia nell'ambito delle quote, sia al di fuori di esse, avviene in base ai seguenti criteri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.L. n. 20/2023 (articolo 1, DPCM 27 settembre 2023):

- progressiva riduzione del divario tra l'entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;
- estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso;
- potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l'integrazione e di incrementarne la professionalità;
- incentivazione di modalità di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l'Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;
- incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;
- sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

I criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote

La determinazione delle **quote** per i tre anni che vanno dall'anno 2023 all'anno 2025 per le causali di ingresso stabilite dal D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal D.L. n. 20/2023 avviene, oltre che secondo le disposizioni viste in precedenza anche sulla base dei seguenti criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote (articolo 3, DPCM 27 settembre 2023):

- previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi a oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia;



NORMATIVA

- assegnazione dei lavoratori agricoli richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti - nei limiti delle quote assegnate al settore agricolo dagli ulteriori decreti sui flussi - ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta;
- riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

Criteria specifici per gli ingressi al di fuori delle quote

Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono regolati per il triennio 2023-2025, oltre che secondo le disposizioni del già citato articolo 2 del DPCM in commento, anche sulla base dei seguenti criteri:

- favorire nel triennio 2023-25 l'incremento degli ingressi al di fuori delle quote;
- previsione di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
- potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali attività;
- valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.

Le quote di ingresso

Vengono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le quote complessive di **136.000 unità** per l'anno **2023**, **151.000** per il **2024** e **165.000** per il **2025** (articolo 5, DPCM 27 settembre 2023).

Nell'ambito delle quote complessive indicate, per motivi di **lavoro subordinato non stagionale** nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, sono ammessi cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote: **53.450 unità** per l'anno **2023**, di cui **52.770** per lavoro subordinato e **680** per lavoro autonomo; **61.950 unità** per l'anno 2024, di cui **61.250** per lavoro subordinato e **700** per lavoro autonomo; **71.450 unità** per l'anno 2025, di cui **70.720** per lavoro subordinato e **730** per lavoro autonomo (articolo 6, DPCM 27 settembre 2023).

Nell'ambito delle quote complessive indicate all'articolo 5 sopra citato, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori **agricolo** e **turistico-alberghiero**, i cittadini di una lunga lista di Paesi elencati all'articolo 6, comma 3, lett. a) del DPCM in commento, residenti all'estero entro le seguenti quote: **82.550 unità** per l'anno 2023; **89.050** per l'anno 2024; **93.550** per l'anno 2025 (articolo 7, DPCM 27 settembre 2023). Nel provvedimento, poi, vengono anche individuate altre quote d'ingresso specifiche che rientrano nelle categorie più ampie prima descritte (articoli 6 e 7).



NORMATIVA

Termini per la presentazione delle domande

Le **domande** da parte dei **datori di lavoro** per le quote del 2023 potranno essere inviate: dal **2 dicembre**, per i lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia; dal **4 dicembre** per gli altri lavoratori subordinati non stagionali; dal **12 dicembre** per i lavoratori stagionali.

Invece, i termini per la presentazione delle richieste di **nulla osta al lavoro** per gli ingressi nell'ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui all'articolo 8, comma 1 del DPCM in oggetto, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno (articolo 8, comma 2, DPCM 27 settembre 2023).

Riferimenti

DPCM 27 settembre 2023



NORMATIVA

PRASSI

Reddito di cittadinanza e invalidità al 45-66%, diritto alla valutazione per la eventuale prosecuzione della fruizione

I nuclei con grado di invalidità compreso tra il **45** e il **66%** potrebbero proseguire nella fruizione del **Reddito di cittadinanza** fino al **31 dicembre 2023**, indipendentemente dall'attivazione di misure di politica attiva. Lo comunica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella nota in via interpretativa in commento, condivisa dall'Ufficio legislativo e sentita la Direzione generale per le politiche attive e l'ANPAL.

In particolare, il dicastero ritiene sussista, in favore di questi nuclei, il diritto alla valutazione da parte dei servizi sociali ai fini della eventuale prosecuzione della fruizione del beneficio fino alla fine dell'anno in corso, come già detto indipendentemente dall'attivazione di misure di **politica attiva**.

Pertanto, il Ministero segnala agli operatori dei servizi sociali la presenza sulla Piattaforma GePI dei nuclei beneficiari **RDC**, con stato beneficio sospeso, al cui interno sono presenti componenti con grado di invalidità compreso tra il 45 e il 66%.

In proposito, il dicastero specifica, che anche tali nuclei sono inseriti all'interno della **piattaforma GePI** con carattere prioritario e i servizi sociali, entro e non oltre il 31 ottobre 2023, dovranno finalizzare l'analisi preliminare con esito diverso da A affinché la comunicazione di avvenuta presa in carico possa essere trasmessa all'INPS tramite la piattaforma GePI.

Riferimenti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 29 settembre 2023, n. 13254

Fondo Nuove Competenze seconda edizione: pubblicate le FAQ sull'attestazione delle competenze

L'ANPAL ha pubblicato, nella pagina dedicata al Fondo nuove competenze seconda edizione, le faq che chiariscono le modalità operative per redigere l'**attestazione delle competenze** in relazione alla nota n. 11790/2023.

Nel caso di un percorso di formazione **composito** (ad esempio composto da più moduli o più corsi) a cui partecipa il lavoratore, viene precisato che è possibile ricorrere a un **unico documento** certificante le competenze purché siano rispettate le seguenti condizioni: si tratti di competenze attestabili in un documento con la **stessa valenza**, ossia si tratti univocamente di una attestazione di trasparenza, o di un documento di validazione o di certificazione; la dichiarazione delle specifiche competenze sia riconducibile a corsi **ben identificabili**.

Nelle attestazioni dei Percorsi formativi con esiti non referenziabili alle ADA dell'Atlante del Lavoro si richiede di inserire il settore economico professionale (**ATECO**) riportato nella visura del registro delle imprese. Qualora fossero presenti **più codici**, si deve inserire il codice di **attività più affine** al tema su cui è stata svolta la formazione. L'ANPAL risponde anche a quesiti riguardo alla firma del lavoratore, alle informazioni da inserire nelle



NORMATIVA

attestazioni alla voce "Processo dell'Atlante del Lavoro" e al numero di ore effettivamente frequentate dal discente.

Riferimenti

ANPAL, comunicato 5 ottobre 2023



NORMATIVA

UNIONE EUROPEA

Il Parlamento europeo approva nuove misure per la protezione dei lavoratori dall'esposizione all'amianto

Il 3 ottobre 2023 il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva una direttiva, già concordata con i governi dell'UE, che diminuisce i **limiti di esposizione all'amianto** e inoltre introduce l'uso di tecnologie più moderne e accurate per rilevare la presenza di **fibre sottili** di amianto.

In particolare, la legge mira a ridurre l'esposizione alle fibre di amianto al livello più basso possibile. Il limite obbligatorio di esposizione professionale (OEL) sarà **10 volte più basso di quello attuale**, poiché il valore limite sarà ridotto **da 0,1 a 0,01** fibre di amianto per centimetro cubo (cm³), soglia che entrerà in vigore immediatamente, senza un periodo di transizione.

Entro massimo 6 anni dall'entrata in vigore della direttiva, i Paesi UE dovranno passare a una tecnologia più moderna e sensibile in grado di rilevare anche le fibre, ovvero la **microscopia elettronica**. Avranno quindi la possibilità di abbassare il livello a **0,002** fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, o **a 0,01** fibre di amianto per cm³, incluse le fibre sottili.

Inoltre, le nuove norme prevedono anche nuovi requisiti per una maggiore protezione dei lavoratori che dovranno indossare **dispositivi di protezione individuale e respiratori**. Inoltre, gli indumenti dovranno essere puliti in modo sicuro e ci sarà una **procedura di decontaminazione** e requisiti di **formazione** di alta qualità per i lavoratori.

La prossima tappa consiste ora nell'adozione formale del Consiglio, dopodiché la legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà così in vigore.

Riferimenti

Parlamento europeo, comunicato 3 ottobre 2023